

## «Non c'è diritto alla morte volontaria, solo casi non punibili»

INTERVISTA ALLA COSTITUZIONALISTA DELLA «SAPIENZA» DI ROMA, GIOVANNA RAZZANO Ieri il suicidio assistito alla Camera, martedì prossimo l'eutanasia in Consulta. Ma attenzione: «Sono questioni traloro diverse», avverte Giovanna Razzano, ordinario di Diritto pubblico alla Sapienza di Roma.

### Non si tratta, in ogni caso, di liberalizzare la morte volontaria?

Sì, ma i presupposti sono differenti. La legge riguarda la parziale depenalizzazione dell'articolo 580 del Codice penale, mentre la Consulta deciderà sull'ammissibilità del referendum per la parziale abolizione dell'articolo 579, l'omicidio del consenziente.

Da più parti, si dice che l'approvazione della legge porrebbe un argine alle ulteriori derive del referendum...

La sentenza 68/1978 della Consulta chiarì che un referendum ammesso possa essere 'bloccato' solo da una successiva legge che modifichi nella materia i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali, nella direzione voluta del referendum. Ecco allora la differenza: la legge incide sul reato di aiuto al suicidio, il referendum punta all'abrogazione della norma sull'omicidio del consenziente.

### Per il relatore della legge, il deputato dem Alfredo Bazoli, la bozza ricalca fedelmente la sentenza 242/2019 della Consulta. È d'accordo?

Decisamente no, a partire dal paradosso delle cure palliative.

La Corte stessa ha definito paradosso «non punire l'aiuto al suicidio senza avere prima assicurato l'effettività del diritto alle cure palliative». Ha così indicato le priorità, giuridiche e politiche. L'assistenza nel suicidio, in certe condizioni, è un non reato. Il diritto alle cure palliative, invece, comporta un obbligo per il Servizio sanitario nazionale. Un conto è la non punibilità, altro la garanzia di un diritto non ancora effettivo.

La Consulta ha anche chiarito che le cure palliative dovrebbero costituire un pre-requisito rispetto ad altre scelte, quelle suicidiarie...

Nella legge, com'è ora, diventano invece un pre-requisito da rifiutare. Il testo prevede infatti che, prima di ammettere un malato al farmaco letale debba risultare il suo rifiuto alle cure palliative. Una crocetta e via...

Nei comitati che dovranno valutare le condizioni per l'accesso alla morte la legge prevede la presenza di palliativisti per dare il via libera.

MARCELLO PALMIERI



### **Cosa ne pensa?**

Mi pare che ciò snaturi lo statuto delle cure palliative, che non accelerano né ritardano il momento della morte ma la accolgono come un evento naturale.

### **Un altro aspetto: secondo legge e Consulta, in presenza delle note condizioni, il medico 'può' o 'deve' dare la morte?**

La Consulta si è espressa in termini di libertà per i medici, la proposta Bazoli la trasforma in un dovere di prestazione. Ne è riprova l'introduzione dell'obiezione di coscienza, che implica che la regola è procurare la morte ove vi siano le note condizioni.

Si va dunque verso la medicalizzazione della morte...

Anche qui c'è un controsenso: la legge prevede che contro il parere negativo del medico e del comitato di valutazione si possa fare ricorso al giudice, smentendo lo stesso articolo 2, ossia che le pratiche avvengano «con il supporto e sotto il controllo del Ssn». Non solo. L'associazione mondiale dei medici, la Wma anche di recente ha ribadito che eutanasia e aiuto al suicidio non sono parte dell'attività medica. Paesi come Olanda e Belgio che da tempo ammettono l'eutanasia hanno sempre suscitato profondi interrogativi. E ora, in Italia? Il testo Bazoli nega l'accessibilità ai minori e la possibilità di chiedere la morte assistita per biotestamento, richiede la condizione dei trattamenti di sostegno vitale e il previo rifiuto delle cure palliative. Per il resto le analogie con le leggi dei Paesi Bassi e del Belgio sono molto forti. RIPRODUZIONE RISERVATA «Il Servizio sanitario nazionale ha il dovere solo di fornire cure palliative» Giovanna Razzano.